

Le regole per i titoli

Libretti al portatore da ridurre, chiudere o trasformare

Regolarizzazione entro il 31 marzo

Nicola Forte

■ La riduzione della soglia da 2.500 a 1.000 euro prevista dalla manovra Monti (articolo 12 del Dl 201/2011) per l'uso del contante vale anche per i libretti bancari e postali al portatore e per i titoli al portatore.

I libretti in circolazione con un saldo superiore al limite devono essere regolarizzati entro il 31 marzo 2012. In pratica, entro questa data, i libretti in alternativa:

- devono essere estinti;
- il saldo deve essere ridotto fino a 999,99 euro;
- devono essere trasformati in libretti nominativi.

I soggetti interessati potranno dunque adottare indifferentemente l'una o l'altra soluzione monitorando, tra l'altro, anche tutte le operazioni in essere. Ad esempio, se il proprietario di un immobile concesso in locazione detiene a garanzia, come deposito cauzionale, un libretto al portatore il cui saldo corrisponde a due o tre mensilità (canoni di locazione) sarà necessario verificare l'importo giacente. Infatti, se risulta raggiunta o superata la soglia massima di 1.000 euro, sarà necessario trasformare questo rapporto. L'affittuario dovrà costituire il deposito cauzionale tramite un mezzo di pagamento tracciabile diverso da denaro contante o, in alternativa, il libretto di deposito potrà essere

intestato direttamente al proprietario (libretto nominativo). La novità è dunque destinata a incidere radicalmente sulle abitudini dei contribuenti.

In realtà le nuove disposizioni interessano i libretti al portatore sotto diversi profili: sia per il trasferimento degli stessi, sia per ciò che riguarda il saldo, cioè indipendentemente dalle operazioni di trasferimento.

In seguito alla riduzione del limite, costituisce violazione sanzionabile il trasferimento di denaro contante (a qualsiasi titolo) per un importo pari, ad esempio, a 900 euro e di libretti al portatore per 800 euro. Infatti l'osservanza della soglia massima di 1.000 euro deve essere verificata con riguardo all'importo complessivamente trasferito. È evidente che nell'esempio indicato l'importo massimo risulta superato (l'importo complessivo dell'operazione ammonta a 1.700 euro) e non vale eccepire che, al contrario, la soglia non risulta superata considerando le singole e diverse modalità di pagamento. L'operazione deve essere quindi considerata nel suo complesso.

D'ora in avanti, cioè, dopo l'entrata in vigore della manovra Monti, i nuovi libretti dovranno essere comunque aperti con un saldo che non raggiunge, sin dall'inizio, la soglia di 1.000 euro. È possibile, però, che lo stesso

soggetto effettui il trasferimento di due o più libretti il cui saldo non sia superiore (singolarmente) a 999,99 euro, ma che, sommando i libretti, l'importo dell'operazione superi la soglia. Il trasferimento deve essere dunque "canalizzato", cioè deve essere effettuato con l'ausilio di una banca, delle Poste, ovvero tramite un istituto di moneta elettronica. In questo caso, è rilasciata un'attestazione che il nuovo portatore dovrà esibire, laddove, nei prossimi mesi, intenda estinguere il libretto. Se questo soggetto non è in grado di esibire tale attestazione, la banca segnalerà al Mef l'infrazione dell'articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, non avendo il portatore fornito la prova che il precedente trasferimento del libretto è stato effettuato tramite un intermediario (obbligo di canalizzazione).

Le stesse regole valgono anche per i titoli al portatore, ad eccezione delle limitazioni del valore di emissione. Mentre il saldo dei libretti non può superare dunque, sin dall'origine, l'importo di 999,99 euro, è possibile che, ad esempio, un certificato di deposito sia emesso per un importo superiore alla soglia massima. Tuttavia, in caso di trasferimento, l'operazione dovrà essere "canalizzata" esattamente come avviene per i libretti al portatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I CASI RISOLTI

a cura di **Alessandro Mastromatteo** e **Benedetto Santacroce**

44
Bollettini postali anche da mille euro in su

Possono essere pagati in contanti bollettini postali per un importo pari o superiore a 1.000 euro?

→ Sì, perché i pagamenti avvengono per il tramite di Poste Italiane Spa.

45
Liberò l'assegno circolare «a se stessi»

Posso incassare un assegno circolare emesso a mio nome per un importo superiore alla soglia?

→ Sì, l'unico limite posto dalla norma sulla circolazione degli assegni riguarda l'apposizione della clausola di non trasferibilità.



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

46
Gli adempimenti del commercialista

Un socio di una Srl effettua un versamento in contanti di importo superiore alla soglia dei 999,99 euro sul c/c della società, facendo indicare sulla contabile che si tratta di un finanziamento infruttifero. Il commercialista che viene a conoscenza dell'operazione, per esempio controllando l'estratto conto bancario della società, è tenuto alla se-

gnalazione antiriciclaggio?

→ Nessun adempimento e/o segnalazione sono posti in capo al commercialista, in quanto l'operazione transitata su conto corrente bancario, attraverso quindi un intermediario finanziario.

47
Niente segnalazione alle Entrate

Se si utilizza denaro contante oltre soglia, la comunicazione deve essere inviata solamente alla Ragioneria territoriale competente oppure anche all'agenzia delle Entrate competente?

→ La segnalazione all'agenzia delle Entrate deve essere eseguita dagli uffici del Ministero e non direttamente dai soggetti obbligati all'applicazione della normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti eccetera).

48
Registrazione priva di ulteriori obblighi

Le parti si accordano per il frazionamento in sei rate, da 900 euro ciascuna, dell'importo complessivo di una fattura da 5.400 euro le cui condizioni di pagamento prevedono rimesse a 30/60/90/120/150/180 giorni dalla data della fattura.

Il professionista, all'atto della registrazione della fattura in contabilità, è tenuto a effettuare la segnalazione antiriciclaggio al Mef?

→ No, non sussiste alcun obbligo di comunicazione al Mef in capo al professionista, in quanto è possibile ricevere i pagamenti frazionati in contanti quando ciò è previsto contrattualmente.

49
Ok alla rateazione in seguito a contratto

Un dentista e un paziente si accordano per il pagamento con rimesse mensili in contanti di importo inferiore alla soglia, con emissione, a ogni fine mese al momento dell'incasso, di fatture di acconto. Nell'ultima fattura il dentista descrive il lavoro di protesi per l'importo complessivo, detrae gli acconti, come da fatture emesse, e richiede il saldo. Il commercialista che registra le fatture effettua la segnalazione al Mef?

→ Il comportamento descritto è corretto, perché la rateazione dell'importo complessivo è prevista contrattualmente. Per questo, il commercialista che registra le fatture non ha alcun obbligo di comunicazione al Mef a fini antiriciclaggio.



SANZIONI

50
Cifre oltre soglia: punito chi le dà e chi le riceve

In caso di utilizzo di contanti per importi superiori al limite di 999,99 euro, chi viene sanzionato?

→ La responsabilità, e quindi anche la sanzione, sono in capo sia a chi ha consegnato il contante oltre soglia sia a chi lo ha ricevuto.